

Tajana Marco
commercialista
revisore contabile

Barlocco Marco
commercialista
revisore contabile

Galluccio Francesco
commercialista
revisore contabile

20025 Legnano (MI)
Via XX Settembre, 34

20122 Milano
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613
Fax 0331595713
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963
PI 10168770963



Gentile Cliente

con il presente documento informativo è nostra cura metterLa al corrente che dal 01 gennaio 2021 entrano in vigore le modifiche relative alle specifiche tecniche in materia di fatture elettroniche emanati con i Provvedimenti Agenzia delle Entrate 28.02.2020 e 20.04.2020.

Le nuove specifiche tecniche sono applicabili dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 facoltativamente, mentre **dal 01 gennaio 2021 diventano obbligatorie.**

Le principali novità delle Specifiche tecniche riguardano l'incremento delle tipologie di documenti che possono essere "compilati" e trasmessi allo Sdi, nonché la previsione di un maggior dettaglio della natura dell'operazione. Per "rendere più puntuali le codifiche «TipoDocumento» e «Natura» rispetto alla normativa fiscale" e consentire all'Agenzia di predisporre una "migliore" dichiarazione IVA precompilata, sono stati introdotti:

- nuovi codici per identificare il "Tipo documento".

Così, ad esempio, sono previsti specifici codici per differenziare le fatture emesse a seguito dell'applicazione del reverse charge nelle diverse fattispecie previste (operazioni interne, intraUE o extraUE) e per individuare le autofatture emesse per autoconsumo o cessioni gratuite;

- nuovi codici dettaglio in merito alla "Natura" dell'operazione. In particolare, per le operazioni non imponibili sono previsti specifici codici al fine di individuare più dettagliatamente le diverse casistiche;

- nuove codifiche "Tipo ritenuta" al fine di specificarne la "destinazione", per il contributo INPS (RT03), per Enasarco (RT04), per ENPAM (RT05) o altro contributo previdenziale (RT06).

Sul punto si rammenta che in base all'art. 4, D.Lgs. n. 127/2015, a partire dalle operazioni effettuate dall'1.1.2021 l'Agenzia delle Entrate "mette a disposizione" dei soggetti IVA le bozze:

- dei registri delle fatture emesse/acquisti;
- delle liquidazioni periodiche IVA;
- della dichiarazione annuale IVA.

Le nuove Specifiche tecniche prevedono altresì:

- l'eliminazione dell'obbligo di compilare il campo relativo all'importo dell'imposta di bollo (infatti per le fatture è sempre pari a € 2);
- l'estensione dell'arrotondamento a 8 decimali per l'esposizione di sconti/maggiorazioni;
- l'introduzione del nuovo codice "Modalità pagamento" per il PagoPA (MP23).

NUOVI CODICI "TIPO DOCUMENTO"

Sono stati introdotti nuovi codici per gestire le seguenti fattispecie:

- **integrazione fatture** reverse charge interno (TD16)/acquisti intraUE (TD18) e integrazione/autofattura acquisti di servizi/beni dall'estero (TD17 e TD19);
- **regolarizzazione splafonamento** (TD21);
- **estrazione beni da un deposito IVA** (TD22) e estrazione beni da un deposito IVA **con versamento dell'IVA** (TD23);
- **fattura differita** ex art. 21, comma 4, **lett. a)**, DPR n. 633/72, ossia riferita a cessioni di beni la cui consegna/spedizione risulta da ddt/altro documento idoneo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione (TD24). La fattura va emessa/inviata al Sdl entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- **fattura differita** ex art. 21, comma 4, **lett. b)**, DPR n. 633/73, ossia fattura riferita a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (TD25).
- **cessione di beni ammortizzabili** e per **passaggi interni** (TD26);

- fattura per **autoconsumo/cessioni gratuite** senza rivalsa (TD27).

Nella **tabella** sottostante, sono riportati i **codici in vigore dal 1.10.2020 (obbligatori dal 1.1.2021)**.

CODICE	DESCRIZIONE	FLUSSO
TD01	Fattura	FE/Esterometro
TD02	Acconto/anticipo su fattura	FE
TD03	Acconto/anticipo su parcella	FE
TD04	Nota di credito	FE/Esterometro
TD05	Nota di debito	FE/Esterometro
TD06	Parcella	FE
TD07	Fattura semplificata	FES
TD08	Nota di credito semplificata	FES
TD09	Nota di debito semplificata	FES
TD10	Fattura di acquisto intracomunitario beni	Esterometro
TD11	Fattura di acquisto intracomunitario servizi	Esterometro
TD12	Documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996)	Esterometro
TD16	Integrazione fattura reverse charge interno	FE
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	FE
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari	FE
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni da non residenti ex art. 17 c.2 D PR 633/72	FE
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93)	FE
TD21	Autofattura per splafonamento	FE
TD22	Estrazione beni da Deposito IVA	FE
TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA	FE
TD24	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)	FE
TD25	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)	FE
TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R. 633/72)	FE
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	FE

Con riferimento ai suddetti codici, si segnalano alcune indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL'ESTEROMETRO disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

I codici da TD16 a TD19 possono essere utilizzati per trasmettere allo SDI una fattura di integrazione di una fattura emessa con applicazione del reverse charge.

In particolare, quando il venditore dei beni o prestatore del servizio emette una fattura elettronica (ad esempio TD01, TD02 o TD24) con applicazione del reverse charge (quindi con uno dei nuovi sottocodici natura N6), l'acquirente ha l'obbligo di integrarla con l'aliquota applicabile e la relativa imposta.

L'integrazione (che con la fattura cartacea avveniva semplicemente scrivendo aliquota e imposta sulla stessa):

- potrà continuare ad essere effettuata **in maniera "cartacea"** (ad esempio con annotazione sulla copia cartacea della fattura elettronica);
- oppure può avvenire, in via facoltativa, mediante emissione di un **documento elettronico** che:
 - sarà trasmesso tramite SDI (possibilmente entro la fine del mese in cui la fattura in reverse charge è stata ricevuta, così da potersi avvalere delle bozze precompilate dei Registri IVA);
 - sarà recapitato soltanto a se stesso;
 - sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate;
 - avrà uno dei codici da TD16 a TD19;
 - dovrà **recare l'IdSdi attribuito alla fattura di riferimento**;
 - dovrà recare una **numerazione progressiva possibilmente *ad hoc***;
 - dovrà recare, nel campo "**data**" la data di ricezione della fattura da integrare o dell'effettuazione dell'operazione nel caso di emissione di autofattura per acquisti di servizi da soggetti extra UE o stabiliti a San Marino o a Città del Vaticano.

In particolare, si segnala che il **codice TD19** è utilizzato in caso di **acquisto da parte di soggetti residenti di beni già presenti in Italia da fornitori non residenti**,

compresi gli acquisti da fornitori residenti a San Marino o Città del Vaticano (non si ha quindi importazione o acquisto Intra UE ma l'imposta è dovuta con reverse charge dall'acquirente residente ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR 633/1972):

- Se il venditore è residente in UE, l'acquirente deve integrare la fattura estera e **può decidere** di farlo emettendo un documento integrativo elettronico da trasmettere tramite SDI;
- Se il venditore è residente extra-UE, l'acquirente deve emettere autofattura e **può decidere** di emetterla in formato elettronico da trasmettere tramite SDI.

Infine, si ricorda che, nelle ipotesi di reverse charge "esterno" ossia con controparti non residenti, la trasmissione del documento integrativo tramite SDI evita di dover comunicare la medesima operazione tramite Esterometro.

I codici natura **TD04 e TD08** relativi alle **note di credito** devono essere utilizzati in caso di variazione in diminuzione con riferimento ad una fattura emessa in precedenza.

I codici natura **TD05 e TD09** relativi alle **note di debito** devono essere utilizzati in caso di variazione in aumento con riferimento ad una fattura emessa in precedenza.

Tuttavia, nel caso di **variazione in diminuzione o in aumento di una fattura emessa con applicazione del reverse charge**, occorre tenere presente che:

- quando il cliente riceve la fattura con applicazione del reverse charge, è tenuto ad integrarla con la relativa imposta e registrarla nel registro acquisti e nel registro vendite;
- come detto, il cliente ha la facoltà di emettere in formato elettronico la fattura di integrazione utilizzando uno dei codici da TD16 a TD19;
- se il cliente riceve successivamente una nota di credito (o di debito) relativa alla fattura originaria, potrà integrarla con il valore della relativa imposta (ovviamente di segno negativo nel caso di variazione in diminuzione), utilizzando i medesimi codici utilizzati per integrare la fattura originaria (quindi da **TD16 a TD19**) e **non i codici TD04 o TD08 oppure TD05 o TD09**.

Devono invece essere utilizzati i codici TD04 o TD08 nel caso di variazione in diminuzione, ovvero i codici TD05 o TD09 nel caso di variazione in aumento di una precedente fattura emessa con i codici TD24, TD25, TD26 o TD27.

I **codici TD24 e TD25** devono essere utilizzati nel caso di emissione di **fatture differite** (in luogo del codice TD01).

In particolare:

- il **codice TD24** è utilizzato nell'ipotesi di emissione di fattura differita a seguito di:
 - cessione di beni la cui consegna o spedizione risulta da un DDT o altro documento equipollente che accompagni la merce;
 - prestazione di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto;
- il **codice TD25** è utilizzato nel caso di emissione di **fattura differita con triangolazione**, ossia con riferimento alle cessioni di beni con consegna diretta dal proprio fornitore al proprio cliente.

Si ricorda che le fatture differite con codice TD24 o TD25 devono essere trasmesse tramite SDI entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono avvenute le consegne dei beni o le prestazioni di servizi o pagato il corrispettivo. Nel campo data deve essere indicata una data ricadente nel mese in cui sono state effettuate le consegne dei beni o le prestazioni di servizi o in cui è stato pagato il corrispettivo (è consigliabile utilizzare la data dell'ultima operazione documentata).

NUOVI CODICI "NATURA"

Nel caso di operazioni non soggette ad IVA, sia ai fini della trasmissione delle fatture elettroniche che dell'esterometro, è necessario inserire il codice "Natura" che indica la ragione di non applicazione dell'imposta.

La novità in tema di codici "Natura" consiste sostanzialmente nell'introduzione di sottocodici allo scopo di meglio dettagliare le singole operazioni, anche e soprattutto ai fini della predisposizione della dichiarazione IVA precompilata.

Nella tabella sottostante sono riportati i **nuovi codici "Natura" utilizzabili dall'1.10.2020 (obbligatori dall'1.1.2021)**.

OPERAZIONI	CODICI FINO AL 31.12.2020	CODICI DAL 01.01.2021	NATURA OPERAZIONI	RIFERIMENTO NORMATIVO
ESCLUSE	N1	N1	Operazioni escluse	art. 15 DPR 633/72
NON SOGGETTE	N2	N2.1	Operazioni non soggette ad Iva (servizi resi a soggetti passivi extraUE)	artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972
		N2.2	Altri casi	F.C. art. 1 – 2 -13 c. 3 DPR 633/72 F.C. art. 26-bis L. 196/97 (interinali) operazioni di minimi e forfetari art. 74 c. 1 DPR 633/72
NON IMPONIBILI	N3	N3.1	Esportazioni	art. 8 c. 1 lett. a) e b) DPR 633/72
		N3.2	Cessioni intraUE di beni	artt. 41-42 DL 331/93
		N3.3	Cessioni v/San Marino	art. 71 DPR 633/72
		N3.4	Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione	Art. 8-bis DPR 633/72
		N3.5	Cessioni con dichiarazioni di intento	art, 8 c. 1 lett. c) DPR 633/72
		N3.6	Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond	
ESENTI	N4	N4	Operazioni esenti Acquisti esenti di beni intraUe	art. 10 DPR 633/72 art. 42 DL 331/93
REGIME DEL MARGINE	N5	N5	Operazioni soggette al regime del margine	art. 36 DL 41/95
			Agenzie viaggio Cessione giornali	art. 74-ter DPR 633/72 art. 74 c. 1 lett. c) DPR 633/72
INVERSIONE CONTABILE	N6	N6.1	Cessione di rottami e altri materiali ferrosi	art. 74 c. 7 e 8 DPR 633/72
		N6.2	Cessioni di oro e argento puro	art. 17 c. 5 DPR 633/72
		N6.3	Prestazioni di subappalto nel settore edile	art. 17 c. 6 lett. a) DPR 633/72
		N6.4	Cessione di fabbricati	art. 17 c. 6 lett. a-bis) DPR 633/72
		N6.5	Cessione di telefoni cell.	art. 17 c. 6 lett. b) DPR 633/72
		N6.6	Cessione di prod. elettr.	art. 17 c. 6 lett. c) DPR 633/72
		N6.7	Prestazioni rese nel	art. 17 c. 6 lett. a-ter) DPR

			comparto edile e settori connessi	633/72
		N6.8	Operazioni del settore energetico	art. 17 c. 6 lett. d-bis), d-ter) e d-quater) DPR 633/72
		N6.9	Altri casi (acquisti intraUe di beni e servizi, prestazioni di servizi ricevuti da soggetti extraUE)	
IVA ASSOLTA IN ALTRO STATO UE	N7	N7	Prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici Cessioni UE a distanza a privati	art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 DL 331/93

Con riferimento al corretto utilizzo di alcuni dei suddetti codici "Natura", si segnalano alcune indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL'ESTEROMETRO disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il **codice N2.1** deve essere utilizzato nell'emissione di fatture ai sensi dell'art. 21 comma 6-bis del DPR 633/1972, ossia per le operazioni non territorialmente rilevanti in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/1972 ma per le quali vige l'obbligo di fatturazione e di indicazione nella dichiarazione annuale IVA (campo VE34).

Si ricorda che tali fatture, dovranno contenere le seguenti annotazioni:

- **"inversione contabile" se l'operazione è territorialmente rilevante nell'UE (effettuate verso soggetti residenti in UE). In tal caso NON deve essere utilizzato il codice 9;**
- "operazione non soggetta" se la medesima è rilevante ai fini IVA in un Paese Extra UE.

Il **codice N2.2** (in luogo del precedente codice N2) deve essere utilizzato in tutti i casi in cui un soggetto IVA non è obbligato ad emettere fattura (ad esempio regime dei **"forfettari"** o regime **"monofase"** ex art. 74 DPR 633/1972).

Il codice **N3.4** deve essere utilizzato:

- per le operazioni assimilate alle esportazioni, ossia:

- quelle ai sensi dell'art. 8-bis del DPR 633/1972 (es. cessioni di navi destinate ad attività commerciale o pesca);
- servizi internazionali ex art. 9 DPR 633/1972 (es. trasporti di persone in parte in Italia e in parte in uno Stato estero);
- operazioni effettuate **verso Città del Vaticano**;
- per la trasmissione di **alcuni documenti integrativi** tramite SDI nel caso di **acquisti non imponibili con reverse charge** (ad esempio con codice **TD17** - integrazione/autofattura per acquisto di servizi esteri riferito a servizi non imponibili o **TD18** - integrazione fattura in reverse charge estero riferito ad acquisti intra UE non imponibili ex art. 42 DL 331/1993). Si noti che se le medesime operazioni fossero esenti, andrebbe utilizzato il codice N4.

NUOVI CODICI "TIPO RITENUTA"

Rispetto alla precedente versione del tracciato xml è stata introdotta la possibilità di inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta d'acconto. Sarà perciò possibile inserire più ritenute all'interno dello stesso documento. Si passerà dagli attuali tipi ritenuta:

- RT01 Ritenuta persone fisiche;
- RT02 Ritenuta persone giuridiche,

al seguente elenco:

- **RT01 Ritenuta persone fisiche**;
- **RT02 Ritenuta persone giuridiche**;
- **RT03 Contributo INPS**, che dovrà essere utilizzato nei casi in cui il prestatore emette una fattura con una quota INPS a suo carico;
- **RT04 Contributo ENASARCO**, che dovrà essere utilizzato nei casi in cui la fattura sia emessa da un agente di commercio;
- **RT05 Contributo ENPAM**, che dovrà essere utilizzato nei casi in cui la fattura sia emessa da un medico con quota ENPAM a suo carico;
- **RT06 Altro contributo previdenziale**, che dovrà essere utilizzato negli altri casi in cui il prestatore emette una fattura con una quota previdenziale a suo carico.

Nuovi codici ritenute

Al fine di armonizzare i codici delle ritenute con quelle delle CU, sono stati aggiunti due nuovi codici da inserire nel campo "Causale pagamento" del blocco "Dati ritenuta":

- **Codice M2:** prestazione lavoro autonomo non esercitabile abitualmente;
- **Codice Z0:** titolo diverso dai precedenti.

Infine, da segnalare anche la novità per ciò che riguarda il nuovo codice «Modalità pagamento».

In particolare è stato introdotto il nuovo codice «ModalitàPagamento» per il PagoPA (MP23).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

TBG STUDIO